



COMUNE DI BOLSENA

Provincia di Viterbo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 del 22-09-2020

Oggetto: UFFICIO TRIBUTI: Approvazione modifiche al Regolamento comunale TARI. Introduzione riduzione COVID-19 per l'anno 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 09:00 in collegamento in videoconferenza, convocata con avvisi consegnati a norma di legge, si è riunito il Consiglio comunale in seduta e in Prima convocazione. Assume la presidenza il Paolo Dottarelli - Sindaco assistito dal Segretario Comunale MARIOSANTE TRAMONTANA incaricato della redazione del presente verbale.

Dei consiglieri in carica, corrispondenti al numero dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune di Bolsena, elencati in ordine di anzianità, risultano

Componenti	Qualifica	Presenti / Assenti
Dottarelli Paolo	Sindaco	Presente
Di Sorte Andrea	Vice Sindaco	Assente
Adami Riccardo	Consigliere	Presente
Basili Roberto	Consigliere	Presente
Emidi Daniele	Consigliere	Presente
Stella Jacopo	Consigliere	Presente
Cardarelli Massimo	Consigliere	Assente
Bruti Raffaella	Consigliere	Presente
Brischia Leonardo	Consigliere	Presente
Sciuto Manlio	Consigliere	Presente
Polsi Emilia	Consigliere	Presente
Dottarelli Raffaele	Consigliere	Assente
Di Russo Leonardo	Consigliere	Presente

Presenti 10 - Assenti 3

Il presidente, accertato il numero legale, illustra il punto all'o.d.g., oggetto del presente verbale, quindi mette ai voti la seguente proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visti:

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito nella L. 5 marzo 2020, n. 13, che dispone: “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 2 marzo 2020, n. 9: “Misure urgenti di sostegno per famiglie e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Richiamati i seguenti provvedimenti: DPCM 1 marzo 2020, DPCM 4 marzo 2020, DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 10/04/2020, DPCM 26 aprile 2020, DPCM 17 maggio 2020;

Richiamata altresì l'Ordinanza del Presidente della R.L. n. Z00041 del 16.05.2020 con la quale si ordina il riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dalla data del 18.05.2020;

Preso atto che le citate misure restrittive, volte a fronteggiare i contagi, hanno disposto la sospensione di manifestazioni od iniziative di qualsiasi natura, sia in luoghi chiusi che aperti al pubblico, nonché inciso fortemente sulle attività commerciali, limitandone drasticamente l'apertura;

Richiamata la deliberazione di ARERA n. 158 del 05/05/2020, riportante misure urgenti a tutela degli utenti del servizio rifiuti in seguito all'emergenza sanitaria che, in applicazione del principio “chi inquina paga” ha previsto l'introduzione di agevolazioni per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura individuando gli aventi diritto secondo i codici ATECO;

Considerate le difficoltà rilevate anche da IFEL/ANCI (in particolare la nota del 31 maggio 2020), che portano all'attenzione di ARERA il fatto che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulla base delle categorie previste dal DPR 158/99 e che non è normalmente presente l'informazione relativa ai codici ATECO, utilizzati, invece, come riferimento sia nei provvedimenti nazionali, che regionali e locali di lockdown, sia nelle indicazioni di ARERA (tabelle allegate alla delibera di ARERA 158/2020);

Richiamato l'art. 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che testualmente recita:

“il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalla lettera da a) a e) del

comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”.

Dato atto quindi della potestà regolamentare concessa ai Comuni ai sensi del citato art. 1 comma 660 della L.147/2013, che consente dal 2014 ai Consigli Comunali di introdurre con proprio regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste ed elencate al comma 659, purché le stesse siano finanziate con la fiscalità generale ed il mancato gettito non sia ripartito sulle altre utenze;

Vista la nota IFEL del 24/04/2020, avente ad oggetto *La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19* dalla quale emerge l'ampia potestà dei comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale, possibilità confermata dalla deliberazione ARERA 238/2000;

Vista altresì la citata nota IFEL del 31/05/2020 con la quale vengono esaminate le disposizioni della delibera ARERA n. 158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla Tari;

Considerato che:

- l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'Ente Locale, anche a prescindere dagli obblighi imposti dall'Autorità, di delineare misure che assicurino requisiti minimi di efficacia e di coerenza degli sgravi a favore delle attività più colpite dalla crisi;
- l'Amministrazione comunale ritiene di dover intervenire a sostegno delle attività economiche maggiormente colpite dalle conseguenze dell'economia riconoscendo riduzioni più ampie rispetto a quelle previste dalla deliberazione ARERA con una riduzione, non solo della parte variabile, ma anche della parte fissa delle tariffe delle utenze non domestiche, facendosi carico del minor gettito con altre risorse di bilancio;
- le agevolazioni previste per le utenze non domestiche sono strettamente correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;
- tale agevolazione e/o riduzione può essere concessa, senza necessità di autocertificazione, a tutte quelle utenze non domestiche presenti nella banca dati TARI, ricomprese nelle categorie tariffarie ex DPR 158/99 (cd Decreto Ronchi) che, da un confronto con la banca dati dell'Ufficio Tari, e le informazioni assunte presso gli uffici dell'Ente, presentano maggior analogia con i codici ATECO relativi alle attività per le quali era stata disposta la chiusura e ferma restando la potestà di effettuare il recupero di riduzioni riconosciute d'ufficio, ma non spettanti;

Rilevato, altresì, come il divieto di circolazione sull'intero territorio nazionale abbia colpito direttamente le strutture ricettive, le quali, seppur non obbligate alla chiusura, sono rimaste di fatto, non operative per il periodo Marzo, Aprile e Maggio, essendo vietati gli spostamenti per turismo;

Ritenuto opportuno, per il contesto normativo sopra illustrato e per la specifica situazione dell'Ente introdurre, ex art. 1 comma 660 Legge 147/13, una specifica agevolazione tariffaria pari al 25% (sia quota fissa che quota variabile), calcolata al netto delle altre riduzioni già esistenti;

Atteso che le riduzioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze Tari, in ragione degli obblighi di chiusura disposti da interventi governativi e locali, e sono strettamente collegate al fermo e rallentamento subito dalle attività economiche e dalla conseguente minor produzione di rifiuti;

Rilevato che l'ufficio tributi ha stimato in € 70.000,00 il costo delle riduzioni riconosciute alle utenze non domestiche e che detto costo trova copertura nel bilancio comunale 2020 alla missione 9 programma 3;

Richiamato il Regolamento Comunale che disciplina la TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 28.09.2014 e s.m.i. (ultima modifica con deliberazione consiliare n. 8 del 14.04.2020);

Ritenuto introdurre al regolamento comunale TARI l'art. 26 bis "RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19", al fine di applicare specifiche riduzioni a fronte del periodo di sospensione dell'attività, prevedendo quanto segue:

"Per l'anno 2020 è prevista una riduzione forfetaria pari al 25% della tariffa (quota fissa e quota variabile), al netto delle riduzioni già esistenti, per tutte le categorie di utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività imposta dai provvedimenti governativi (DPCM 11.03.2020, DPCM 22.03.2020, DM Sviluppo Economico 25.03.2020, DPCM 10.04.2020, DPCM 26.04.2020). Analoga riduzione si applica alle strutture ricettive classificate nella categoria 7 e 8 dell'allegato 1 del DPR 158/1999 (rispettivamente alberghi con ristorazione e alberghi senza ristorazione)"

Considerato che l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Dato atto che:

- il Decreto Ministero dell'Interno del 13.12.2019 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;
- il Decreto Ministero dell'Interno del 28.02.2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020;
- il D.L. n. 18 del 17.03.2020 ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 maggio 2020;
- il D.L. 34 del 19.05.2020 ha differito il termine al 31.07.2020
- la legge n 77 del 17.07.2020 di conversione del DL 34/2020 ha ulteriormente differito il termine al 30.09.2020

Preso atto che:

- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

Visto il parere del revisore dei conti, verbale n. 49 del 19.09.2020 pervenuto in data 21.09.2020

prot. n. 7021;

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267;

Con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di introdurre, ai sensi dell'art. 1 comma 660 della Legge 147/2013, al Regolamento Comunale TARI, l'art. 26/bis "RIDUZIONI PER EMERGENZA COVID-19"

“Per l'anno 2020 è prevista una riduzione forfetaria pari al 25% della tariffa (quota fissa e quota variabile), al netto delle riduzioni già esistenti, per tutte le categorie di utenze non domestiche soggette alla sospensione obbligatoria dell'attività imposta dai provvedimenti governativi (DPCM 11.03.2020, DPCM 22.03.2020, DM Sviluppo Economico 25.03.2020, DPCM 10.04.2020, DPCM 26.04.2020). Analoga riduzione si applica alle strutture ricettive classificate nella categoria 7 e 8 dell'allegato 1 del DPR 158/1999 (rispettivamente alberghi con ristorazione e alberghi senza ristorazione)”

- 3) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:

- Presenti e votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. 0
- Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Il Sindaco
F.to Paolo Dottarelli

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., dal 30-09-2020 al 15-10-2020 (n° 1025 reg. pubbl.) e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Publicata all'albo pretorio on-line nel sito istituzionale dell'Ente, ai sensi dell'art. 32 L. 69/2009 e s.m., per 15 giorni consecutivi, dal 30-09-2020 al 15-10-2020, esecutiva il 22-09-2020, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Il Segretario Comunale
f.to MARIOSANTE TRAMONTANA

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile (art.49, comma 1, Dlgs 267/2000)

Il Responsabile di ragioneria
f.to Dott.ssa Maria Antonella Menichetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
MARIOSANTE TRAMONTANA